

**Comunicazione agli azionisti di BANTLEON SELECT SICAV (»Fondo«)**

---

Con la presente si informano gli azionisti del fondo delle seguenti modifiche del prospetto informativo che entreranno in vigore in data **1° gennaio 2022**:

1. Attuazione dell'obbligo di informativa conformemente al Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia dell'UE)
  - a. Per i subfondi Bantleon Event Driven Equities e Bantleon Diversified Markets, che non rientrano nell'articolo 8 o nell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, viene aggiunta la seguente spiegazione nell'allegato specifico del rispettivo subfondo:

*»Gli investimenti alla base di questo subfondo non considerano i criteri UE per le attività economiche ecosostenibili.«*
  - b. Per il subfondo Bantleon Select Green Bonds, che rientra nell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088, viene aggiunta la seguente spiegazione nell'allegato specifico del subfondo:

*»Gli investimenti alla base di questo subfondo contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali di "mitigazione del cambiamento climatico" e/o "adattamento al cambiamento climatico" come stabilito dall'articolo 9 (a) e (b) del Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento sulla tassonomia dell'UE). Attraverso l'acquisto di Green Bonds, il subfondo cercherà di investire in attività economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento UE sulla tassonomia. Gli investimenti del subfondo in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale devono rappresentare almeno il 50% di tutti gli investimenti selezionati per il subfondo. Tuttavia, a causa della mancanza di disponibilità di informazioni societarie adeguate da parte degli emittenti interessati, il subfondo non è attualmente ancora in grado di effettuare una valutazione rispetto a tutti gli investimenti effettuati per quanto riguarda la conformità ai criteri UE per le attività economiche ambientalmente sostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia UE (in particolare la conformità ai criteri di valutazione tecnica).«*
  - c. Per gli altri subfondi Bantleon, che rientrano nell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, viene aggiunta la seguente spiegazione nell'allegato specifico del rispettivo subfondo:

*»Il principio »non arrecare un danno significativo« si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.«*

2. Cambio della sede / dell'indirizzo di Bantleon Bank AG

Per alcuni subfondi Bantleon la società di gestione del capitale ha esternalizzato la gestione degli investimenti a Bantleon Bank AG (Svizzera). Quest'ultima trasferirà la propria sede dal 1° gennaio 2022 al seguente indirizzo: Bantleon Bank AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurigo, Svizzera.

Le modifiche sopra indicate non comportano una limitazione dei diritti degli azionisti del fondo e/o dei subfondi summenzionati e per quanto riguarda la politica di investimento perseguita dai subfondi non incrementano in alcun modo i rischi.

**Le modifiche menzionate sono vincolanti con effetto dal 1° gennaio 2022 per tutti gli azionisti del BANTLEON SELECT SICAV in riferimento ai rispettivi subfondi.**

Le ultime relazioni annuale e semestrale di BANTLEON SELECT SICAV e il prospetto informativo aggiornato comprensivo dello Statuto e delle informazioni chiave per gli investitori sono disponibili gratuitamente, a partire dall'entrata in vigore delle modifiche, durante gli usuali orari di apertura di ogni giorno lavorativo bancario presso la sede della Società di gestione del risparmio, la banca depositaria e gli agenti di vendita.